Prot. n. 0015987 del 11/06/2024 - DR n. 170/2024 - UOR: ART - Classif. I/3

REGOLAMENTO DEI LABORATORI STRUMENTALI DI RICERCA
dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria

Art. 1 – Oggetto e ambiti di applicazione

1. L'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria (d'ora in avanti "Università" o anche "Ateneo"), nel rispetto dei fini istituzionali ed in conformità ai principi generali della Costituzione, della normativa nazionale e del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura attraverso la ricerca e la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di Ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali.
2. Il presente Regolamento disciplina le azioni da intraprendere per l'attivazione, la gestione e la dismissione dei Laboratori strumentali di Ricerca (d'ora in avanti anche "Laboratorio"), prevedendone l'istituzione della relativa Anagrafe, così come disciplinata dal successivo art. 8.
3. È fatta salva la possibilità per ogni Laboratorio strumentale di Ricerca di adottare ulteriori atti organizzativi interni, in ragione di specifiche esigenze gestionali scientifiche e/o tecniche, purché non contengano indicazioni in contrasto con il presente regolamento.
4. La regolamentazione dei Laboratori di Ricerca non strumentali, nonché quella relativa ad ogni forma individuale, o organizzata in aggregazione di studiosi, finalizzata alla promozione della ricerca disciplinare e interdisciplinare, è responsabilità dei Dipartimenti che, in autonomia e in coerenza con il proprio Piano Strategico, potranno stabilirne modalità di attivazione, gestione e dismissione.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi della normativa vigente ed ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
   a. **Unità di Ricerca** (di seguito anche UR): si intende una aggregazione di ricercatori (professori, ricercatori, tecnologi, ecc.) che condividono ambiti e/o linee di ricerca (di base e/o applicata) simili e/o affini anche con riferimento ai settori ERC. Tale unità è costituita da almeno due componenti, di cui almeno un Professore di I o II fascia, RU, RTD e RTT, compreso il Responsabile Scientifico, afferenti ad uno o più Dipartimenti, che cooperano sul piano scientifico alla stesura e/o alla conduzione di specifici progetti di ricerca. L'UR ha l'obiettivo di valorizzare le competenze disciplinari e/o interdisciplinari. Vi può partecipare altro personale strutturato (PTAB) o non strutturato, ovvero tutti coloro che, pur non essendo Dipendenti e, quindi in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione di varia natura, nell'ambito dei quali si contempla anche l'attività di ricerca. In tale accezione sono ricompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti. Possono essere, altresì, inclusi nell'UR soggetti esterni, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca, quali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, e/o di imprese, purché ciò non comporti oneri finanziari per l'Università.
   b. **Laboratorio**: secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del D.M. 363/1998, *sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime.*

c. **Laboratorio strumentale di Ricerca** (di seguito anche LsR): sono considerati Laboratori strumentali di Ricerca quei luoghi all'interno dei quali uno o più docenti, organizzati in una o più UR, svolgono le proprie attività di ricerca attraverso l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero agenti chimici, fisici o biologici, finalizzati, in termini esemplificativi ma non esaustivi, all'esecuzione di esperimenti, simulazioni numeriche o altri prodotti tecnici di calcolo, analisi, tarature, prove, controlli e/o certificazioni ufficiali di risultati tecnici. Essi possono articolarsi in:

   - **Laboratorio strumentale di Ricerca dipartimentale** (di seguito anche LRd): si intende *dipartimentale* il LR i cui docenti, nonché la/le cui UR che ne abbia/abbiano promosso la costituzione, afferisca/afferiscano allo stesso Dipartimento.
   - **Laboratorio strumentale di Ricerca interdipartimentale** (di seguito anche LRid): si intende *interdipartimentale* il LR la cui costituzione è promossa da docenti e/o UR che afferiscano a due o più Dipartimenti dell'Università. I LRid svolgono di norma attività di ricerca di carattere interdisciplinare e di rilevante complessità.
   - **Laboratorio strumentale di Ricerca congiunto** (di seguito anche LRc): si intende *congiunto* il LR la cui costituzione è promossa da docenti dell'Università e/o UR che afferiscano a Dipartimenti di diversi Atenei o ad altri Enti e/o Organismi di Ricerca pubblici o privati. Tali Laboratori, al pari dei Centri di ricerca Interuniversitari, di cui all'art. 91 del D.P.R. 382/80, dai quali ne mutuano le finalità generali, costituiscono uno strumento di collaborazione tra Università ed Enti per lo svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse che comportano la realizzazione di progetti a cui partecipano i docenti, i ricercatori e il personale afferenti ai vari Dipartimenti degli Atenei interessati, nella forma singola o aggregati in UR.

d. **Accreditamento del Laboratorio**: si intende la valutazione di conformità, ai sensi della normativa vigente, che attesti la competenza e l'imparzialità del Laboratorio e dimostri l'esistenza dei requisiti tecnici e di quelli relativi al sistema di gestione, necessari per garantire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura.

e. **Certificazione del Laboratorio**: s'intende la valutazione di conformità, ai sensi della normativa vigente, alle norme tecniche specifiche finalizzata ad assicurare la qualità di prodotti, servizi e sistemi di gestione, senza dimostrare la competenza tecnica del personale in esso presente e la disponibilità di tutte le risorse tecniche che ne garantiscano l'accuratezza dei risultati di prova, di analisi e di taratura.

f. **Responsabile Scientifico del Laboratorio**: si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche e di ricerca in laboratorio, così come disposto dall'art. 2, comma 5, del D.M. n. 363/98.

Art. 3 – Istituzione di Laboratori di Ricerca dipartimentali e interdipartimentali

1. L'istanza di costituzione di un Laboratorio di Ricerca dipartimentale (LRd) è presentata al Consiglio di Dipartimento da un Professore di I o II fascia, RU, RTD o RTT afferente al Dipartimento, che assume il ruolo di Responsabile Scientifico in qualità di proponente.
2. Se l'istanza di cui al precedente comma è presentata da un Ricercatore a tempo determinato, alla scadenza del relativo contratto, il Dipartimento è tenuto a nominare un nuovo Responsabile Scientifico.

3. L'istanza, redatta compilando i Modelli "Istanza" (A.1) e "Attivazione" (A.2) allegati al presente regolamento, contiene:
   a. la proposta di denominazione del Laboratorio;
   b. il nominativo del Responsabile Scientifico;
   c. l'elenco del Personale, sia strutturato che non strutturato, facente parte dell'Unità di Ricerca;
   d. la descrizione del progetto scientifico e delle finalità generali che espliciti i principi di adesione agli indirizzi strategici di Ateneo/Dipartimento nonché il profilo scientifico dell'UR (elenco di pubblicazioni, responsabilità di progetti di Ricerca svolti e/o in corso di svolgimento, ecc.);
   e. il piano operativo delle progettualità che si intende sviluppare, con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione del Laboratorio;
   f. la descrizione degli spazi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività di Ricerca con l'indicazione di quelli eventualmente già nella disponibilità del Dipartimento.

4. Nel caso di Laboratorio di Ricerca interdipartimentale (LRid), l'istanza dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli di Dipartimento con specificazione della relativa gestione economico-finanziaria in capo a uno o più Dipartimenti. Il LRiD potrà operare anche quale Rete di Laboratori con l'obiettivo di mettere a fattore comune risorse umane, materiali, progettualità, per il raggiungimento di obiettivi multi/interdisciplinari.

5. Il Consiglio di Dipartimento accoglie la richiesta sulla base della rilevanza del progetto scientifico sotto il profilo della coerenza con le linee e gli indirizzi strategici di Dipartimento, nonché in ragione del piano operativo delle progettualità che si intende sviluppare, anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria. Nel caso in cui il soggetto richiedente non indicasse in prima istanza la disponibilità di risorse per l'attivazione e la gestione del Laboratorio di Ricerca, il Consiglio di Dipartimento potrà assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità, i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di ogni attività didattica e di ricerca. La delibera di istituzione contiene altresì l'indicazione degli spazi assegnati al LR nell'ambito di quelli nella disponibilità del Dipartimento medesimo, da intendersi rispondenti alle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

6. In caso di accoglimento dell'istanza di costituzione del Laboratorio di Ricerca, il corrispondente deliberato del CDD è trasmesso entro 30 giorni al Rettore e all'Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Terza Missione e Partecipate (d'ora in poi "Area Ricerca") che ne istruirà la procedura per la successiva approvazione da parte degli Organi di Governo.

7. Gli Organi di Governo, tenendo conto della coerenza della proposta con le linee e gli indirizzi strategici di Ateneo, esprimono il proprio parere entro 45 giorni dalla ricezione dell'atto di costituzione del Laboratorio di Ricerca da parte del Dipartimento interessato, o comunque entro la prima seduta utile successiva alla scadenza dei 45 giorni.

8. I deliberati di cui al comma precedente sono recepiti con decreto del Direttore del Dipartimento sede amministrativa del LR, dalla cui data decorre la formale costituzione dello stesso.

Art. 4 – Istituzione di Laboratori di Ricerca congiunti

1. Ai fini dell'Istituzione di un Laboratorio di Ricerca congiunto (LRc) è necessario che, prima dell'avvio della relativa procedura, venga siglato specifico accordo tra il Dipartimento e le parti coinvolte, sia che si tratti di soggetti pubblici che privati.

2. Oltre alle finalità generali e alle eventuali risorse messe a disposizione da ogni singolo ente o impresa, la convenzione dovrà contenere apposite indicazioni circa le modalità di accesso e di utilizzo dei Laboratori di Ricerca da parte dei soggetti esterni all'Università, unitamente alle coperture assicurative dei soggetti terzi ed alle percentuali di diritti nascenti in caso di invenzione brevettabile.
3. La convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è parte integrante della documentazione da produrre ai fini dell'istituzione del LRc.
4. Per quanto attiene l'iter amministrativo si applicano le procedure di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 – Responsabile Scientifico

1. Nel caso di Laboratorio di Ricerca dipartimentale (LRd) il Responsabile Scientifico è un Professore di I o II fascia, RU, RTD o RTT, afferente al Dipartimento a cui il medesimo Laboratorio afferisce.
2. Nel caso di Laboratorio di Ricerca interdipartimentale (LRid) il Responsabile Scientifico è un Professore di I o II fascia, RU, RTD o RTT, afferente ad uno dei Dipartimenti ai quali il medesimo Laboratorio afferisce. Nel caso in specie è possibile prevedere dei Coordinatori scientifici di sezione.
3. Nel caso di Laboratorio di Ricerca congiunto (LRc) il Responsabile Scientifico è un Professore di I o II fascia, RU, afferente ad uno dei Dipartimenti o ad altri Enti e/o Organismi di Ricerca pubblici o privati ai quali il medesimo Laboratorio afferisce. Nel caso in specie è possibile prevedere dei Coordinatori scientifici di sezione per ogni soggetto coinvolto.
4. Il Responsabile Scientifico:
   a. coordina le attività di Ricerca e supervisiona lo svolgimento di prove e test di Laboratorio;
   b. garantisce, in caso di Laboratori di Ricerca interdipartimentali e congiunti la collaborazione con le altre strutture coinvolte, nonché il rispetto degli accordi tra le parti;
   c. attiva le procedure per l'acquisizione di beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività e delle ricerche in esso incardinate;
   d. fornisce indicazioni in merito all'utilizzo delle strumentazioni;
   e. autorizza temporaneamente l'utilizzo di macchinari e attrezzature da parte di soggetti esterni;
   f. monitora il corretto funzionamento delle attrezzature e delle strumentazioni, garantendone le periodiche revisioni, la manutenzione ordinaria e l'eventuale manutenzione straordinaria;
   g. presidia e garantisce il rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363/1998 nonché del successivo art. 16 del presente regolamento;
   h. presiede all'eventuale raccolta di rifiuti speciali, garantendone la classificazione secondo i codici di legge, in attesa che questi possano essere adeguatamente smaltiti;
   i. ottempera agli obblighi di comunicazione di cui al successivo art.8;
   j. riferisce al Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del LR, ogni variazione di tematiche di ricerca, di integrazione e modifica dei componenti dell'UR ed ogni ulteriore necessità;
   k. formula al Direttore del Dipartimento di riferimento la richiesta di prolungamento della durata del LR ovvero di dismissione dello stesso ai sensi dell'art. 14;

Art. 6 - Componenti dell'Unità di Ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, co. 1, lett. *a)*, ai fini dell'attivazione e del mantenimento in vita del LR, l'Unità di Ricerca deve essere costituita da:
   - un minimo di due componenti, di cui almeno un Professore di I o II fascia, RU, RTD e RTT, compreso il Responsabile Scientifico, per il LRd;
   - un minimo di quattro componenti, di cui almeno due tra Professori di I e II fascia, RU, RTD e RTT, compreso il Responsabile Scientifico, per i LRid e LRc.
2. I componenti dell'Unità di Ricerca indicati in fase di costituzione del LR possono essere modificati o integrati previa comunicazione trasmessa dal Responsabile Scientifico al CDD.

Art. 7 – Spazi e attrezzature dei Laboratori di Ricerca

1. L'assegnazione degli spazi nonché ogni eventuale loro integrazione o trasferimento, nel caso di spazi già nella disponibilità del Dipartimento, è deliberata per oggettive e motivate necessità dal/dai Consiglio/i di Dipartimento interessato/i ed è contestualmente comunicata all'Area Ricerca.
2. Gli spazi assegnati devono, in ogni caso, rispondere alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'acquisto delle attrezzature informatiche, dei macchinari e di ogni altro strumento necessario per il funzionamento del Laboratorio di Ricerca è effettuato utilizzando le fonti di finanziamento e gestione economica di cui al successivo articolo 10. Il Dipartimento può inoltre attribuire al LR eventuali attrezzature informatiche non utilizzate o prese in carico a seguito della dismissione di altri Laboratori.
4. Prima dell'avvio delle attività e durante il mantenimento in vita del Laboratorio di Ricerca, tutti i beni ad esso assegnati sono inventariati secondo le regole stabilite nel Titolo IV del *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* adottato con D.R. n.122 del 9 Maggio 2017.
5. Ove l'utilizzo dei beni strumentali ai fini dell'attività di ricerca avvenisse al di fuori del LR, il docente che ne faccia richiesta è tenuto a compilare apposito registro indicando data di uscita e rientro delle attrezzature, luogo e attività da svolgere. L'utilizzo delle strumentazioni al di fuori dei locali assegnati deve comunque preventivamente essere autorizzato dal Responsabile Scientifico.

Art. 8 – Anagrafe dei Laboratori di Ricerca

1. L'istituzione dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca si pone il duplice obiettivo di tenere costantemente aggiornato l'elenco delle strutture di Ricerca attive e riconosciute dall'Ateneo, nonché di attivare con la comunità scientifica e con gli ecosistemi produttivi un proficuo scambio di conoscenze relativo alle tematiche e alle attività di ricerca condotte, nonché alle tipologie di analisi, tarature, prove, controlli che vi si possono svolgere.
2. L'Area Ricerca cura l'anagrafica dei Laboratori di Ricerca dell'Università, in fase istitutiva, di monitoraggio e di cessazione.
3. Una volta formalmente costituito, il Responsabile Scientifico è tenuto a compilare il modello "Attivazione" (A.2), allegato al presente Regolamento, e trasmetterlo all'ufficio Ricerca per il successivo inserimento nell'anagrafe.
4. In fase di monitoraggio, l'Ufficio preposto apporterà tutte le eventuali modifiche intervenute dalla data di costituzione del Laboratorio di Ricerca sulla scorta di quanto comunicato dal Responsabile Scientifico, compilando il Modello "Monitoraggio" (A.3) allegato al presente regolamento.

5. Per la dismissione del Laboratorio di Ricerca, il Responsabile Scientifico è tenuto ad informare l'Ufficio preposto della chiusura dello stesso, redigendo apposita relazione sulle attività di ricerca condotte e sullo stato delle attrezzature informatiche e dei macchinari ivi utilizzati.
6. L'Anagrafe dei Laboratori è pubblica ed accessibile tramite apposita sezione sulla piattaforma IRIS al link https://iris.unirc.it/.

Art. 9 – Utilizzo dei Laboratori di Ricerca ai fini didattici

1. Gli spazi assegnati ai LR sono dedicati allo svolgimento delle attività di ricerca ed all'esecuzione di analisi, tarature, prove, controlli di laboratorio per cui ne è stata richiesta la costituzione.
2. In presenza di spazi adeguati, i Laboratori di Ricerca, possono essere sede di seminari, tirocini, stage curriculari, eventuali Master o Summer/Winter School ed ospitare attività didattiche curriculari, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico e nel rispetto delle norme regolamentari di ciascun Laboratorio, ove previste.
3. In presenza di motivate finalità didattiche e di ricerca, agli studenti è consentito l'utilizzo di macchinari e attrezzature solo se disciplinato da Regolamenti interni e/o previa autorizzazione del Responsabile scientifico.

Art. 10 – Fonti di finanziamento e gestione economica

1. I Laboratori di Ricerca non sono strutture dotate di autonomia gestionale, che ricade totalmente nella sfera di gestione economico-finanziaria del/dei Dipartimento/i in cui il Laboratorio di Ricerca è incardinato.
2. L'eventuale fondo dipartimentale finalizzato all'attivazione e alla gestione del Laboratorio di Ricerca deve essere deliberato dal CDD, secondo quanto disposto dall'art. 3.
3. I Laboratori di Ricerca sviluppano e sostengono le attività di ricerca e le eventuali attività di cui all'art. 9, co. 2, mediante:
   a. progetti di ricerca finanziati da Istituzioni nazionali e/o internazionali
   b. contributi da Enti pubblici e/o Privati derivanti da finanziamenti regionali, nazionali e/o europei;
   c. proventi da commesse, contratti o convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati per progetti o interventi di indagine e di ricerca, secondo quanto disposto dal successivo art. 11;
   d. quote di fondi del Dipartimento destinate alla ricerca scientifica, ove esistenti;
   e. eventuali finanziamenti stanziati sul Bilancio Unico di Ateneo, nel rispetto delle norme generali amministrativo-contabili, assegnati secondo i principi di premialità di cui al successivo articolo 12.

Art. 11 – Attività conto terzi

1. Il Laboratorio di Ricerca non può essere titolare di attività conto terzi ma può costituire sede di svolgimento delle attività di ricerca finalizzate a conto terzi, previa richiesta del Responsabile dell'unità operativa cui il conto terzi fa riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 4 del *Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività per conto terzi*, adottato con D.R. 175/2023.

Art. 12 – Premialità

1. Nel caso di finanziamenti a favore del sistema dei Laboratori Strumentali di Ricerca stanziati sul Bilancio Unico di Ateneo e ai fini dell'assegnazione e distribuzione delle relative risorse, saranno utilizzati i seguenti principi generali di premialità:
   - Numerosità delle UR afferenti.
   - Disponibilità di cofinanziamenti attivi (lettere *a, b, c, d*, comma 3, articolo 10).
   - Impegno a finanziare rapporti di collaborazione a contratto di figure quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dottorandi, tecnologi, assegnisti, borsisti, tecnici di laboratorio.

Art. 13 – Requisiti di verifica periodica per il mantenimento in vita dei Laboratori di Ricerca

1. Ai fini del mantenimento in vita del Laboratorio di Ricerca, il Responsabile Scientifico è tenuto a compilare il Modello "Rinnovo" (A.4) allegato al presente regolamento, certificando la sussistenza dei seguenti requisiti:
   a. un'Unità di Ricerca costituita da un minimo di due componenti, di cui almeno un Professore di I o II fascia, RU, RTD e RTT, compreso il Responsabile Scientifico, nel caso di LRd. Per i LRid e LRc, i componenti devono essere almeno quattro, di cui almeno due tra Professori di I e II fascia, RU, RTD e RTT, compreso il Responsabile Scientifico, così come previsto dall'art. 6;
   b. l'adeguatezza degli spazi adibiti a LR purché rispondente alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa attestazione di conformità alla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008).
   c. la compatibilità delle attrezzature e di ogni altra strumentazione in dotazione al LR con lo svolgimento delle attività sottese all'attuazione e all'esecuzione del progetto scientifico;
   d. l'aggiornamento del progetto scientifico;
   e. l'aggiornamento del piano operativo delle progettualità in corso e che si intendono sviluppare.
2. Il Modello "Rinnovo" (A.4), compilato in ogni sua parte, è trasmesso all'ufficio Ricerca entro i tre mesi antecedenti alla scadenza di ogni quadriennio decorrente dalla data di costituzione.

Art. 14 – Dismissione del Laboratorio di Ricerca

1. Il Laboratorio di Ricerca si intende tacitamente dismesso ove non venisse presentata entro tre mesi antecedenti alla scadenza di ogni quadriennio decorrente dalla data di costituzione dello stesso la documentazione di cui all'art.13.
2. In caso di dismissione, il Direttore del Dipartimento individuato quale sede amministrativa avvia la procedura, disponendo l'eventuale riutilizzo delle attrezzature informatiche, dei macchinari e di ogni altro strumento ivi presente qualora detti beni risultassero ancora funzionanti e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e standard qualitativi, ovvero provvedendo al loro smaltimento al fine di rendere gli spazi assegnati al Laboratorio dismesso fruibili per altre attività.
3. Indipendentemente dalla data della sua costituzione, il Laboratorio di Ricerca può essere dismesso dal Rettore e/o dal/dai Consiglio/i del/i Dipartimento/i coinvolto/i, per inosservanza delle norme del presente Regolamento, per il venir meno dei requisiti di mantenimento in vita di cui al precedente articolo, nonché per motivate ragioni connesse alla sostenibilità economico-finanziaria o per ogni altra ragione fonte di potenziale danno nei confronti dell'Università.

Art. 15 – Proprietà industriale

1. Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 ss.mm.ii. (Codice della Proprietà Industriale), i diritti nascenti dall'invenzione brevettabile di cui sono autori i docenti o ogni altro soggetto che abbia stipulato un contratto di qualunque natura con l'Università, spettano all'Ateneo.
2. Nel caso di Laboratori di Ricerca congiunti i diritti nascenti dall'invenzione spetteranno in valore percentuale all'Ateneo per la quota definita nell'accordo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4.
3. Per ogni ulteriore aspetto in ordine a tale tema, si rinvia integralmente al richiamato *Codice della Proprietà Industriale* e al Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Art. 16 – Norme sulla Sicurezza all'interno dei Laboratori di Ricerca

1. I Laboratori di Ricerca devono rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando tutte le misure di valutazione e di gestione dei rischi, in ossequio a quanto previsto dal Testo Unico in Materia di Sicurezza adottato con D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. Il Responsabile scientifico è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall'art. 5 del D.M. n. 363/98, nello svolgimento delle sue funzioni.
3. L'accesso e l'utilizzo delle attrezzature del LR è consentito ai componenti dell'UR e al personale esterno individuato nella convenzione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, previa autorizzazione del Responsabile Scientifico.
4. L'accesso di ogni altra persona che a qualunque titolo ne utilizzi la strumentazione deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Scientifico, salvo diverse disposizioni del Regolamento interno del LR.
5. È discrezione del Responsabile Scientifico mantenere all'interno di ogni LR un registro sul quale vengano apposti gli orari di entrata e di uscita del personale esterno che utilizzi le attrezzature informatiche e le attrezzature specialistiche in uso o di proprietà del Laboratorio di Ricerca.
6. Con riferimento alle coperture assicurative dei soggetti che abbiano accesso ai Laboratori di Ricerca, si rimanda all'art. 17.
7. In ipotesi di condivisione delle attrezzature da parte di più UR, la responsabilità connessa all'utilizzo delle stesse potrà essere attribuita ad uno dei responsabili scientifici delle UR coinvolte ovvero essere condivisa sulla base di criteri e regole definiti nell'atto istitutivo del Laboratorio.

Art. 17 – Copertura assicurativa

1. Il personale strutturato e non che a qualunque titolo abbia stipulato un contratto di lavoro con l'Università è coperto dalla polizza assicurativa di Ateneo per la tutela contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Nel caso di Laboratori di Ricerca congiunti, la copertura assicurativa del personale esterno è a carico dell'Ente cui il personale afferisce e deve essere espressamente citata nell'accordo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4.

Art. 18 – Accreditamento e certificazione dei Laboratori

1. L'accreditamento del Laboratorio di Ricerca e delle analisi, tarature, prove e/o controlli che vi si possono svolgere, nonché le certificazioni del medesimo non sono obbligatori ma entrambi sono rimessi alla discrezionalità del Responsabile Scientifico, fatti salvi i casi in cui tali strumenti siano ritenuti obbligatori dalle direttive o dai regolamenti europei, nonché dalle norme nazionali vigenti, a tutela della salute dei consumatori e della sicurezza dell'ambiente.
2. Salvo specifiche determinazioni promosse dall'Ateneo, di norma, i costi sostenuti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'accreditamento e delle certificazioni dei Laboratori di Ricerca, nonché ogni altra eventuale spesa connessa alla gestione degli oneri amministrativi, sono a carico del Dipartimento sede amministrativa del LR che lo richiede.

Art. 19 – Loghi

1. Ove il Laboratorio di Ricerca costituito volesse creare un proprio logo distintivo e renderlo visibile, è obbligatorio che esso non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume e che rispetti tutti i requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 del Codice della Proprietà Industriale, fatta salva l'apposizione del logo dell'Università accanto a quello realizzato dal Laboratorio medesimo.
2. Il logo dell'Università *Mediterranea* è di proprietà esclusiva dell'Ateneo e può essere utilizzato da eventuali partner all'interno del Laboratorio di Ricerca congiunto, in abbinamento con il proprio logo, solo nel caso di organizzazione di iniziative congiunte con il Dipartimento/Ateneo, previa autorizzazione da parte del Rettore.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali all'interno dei Laboratori di Ricerca sono trattati nel rispetto dei principi generali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") concernente la protezione dei dati.
2. È fatto salvo l'impegno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme ai principi del GDPR, svolto da personale a ciò autorizzato ed eseguito mediante aggiornamento periodico delle politiche di protezione dei dati e custodia delle informazioni trattate, in modo da evitare rischi di distruzione delle stesse o di accessi non autorizzati.

Art. 21 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento disciplina le nuove richieste di attivazione dei Laboratori di Ricerca proposte a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Per i Laboratori che risultino già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i rispettivi Responsabili Scientifici compilano e trasmettono al Rettore e alla competente Area Ricerca, attraverso il protocollo informatico, il Modello "Attivazione" (A.2), nonché i Modelli "Monitoraggio" (A.3) e "Rinnovo" (A.4) allegati al presente regolamento, entro e non oltre 90 giorni a decorrere da tale data, specificando obbligatoriamente le ragioni sottese al mantenimento in vita o alla dismissione del Laboratorio medesimo.
3. Nel caso di mancata trasmissione dei Modelli di cui al comma 2, il Laboratorio è dismesso entro i successivi 90 giorni.

Art 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed è reso pubblico sul Portale *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale d'Ateneo.

Allegati

A.1 – Modello Istanza

A.2 – Modello Attivazione

A.3 – Modello Monitoraggio

A.4 – Modello Rinnovo